

4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23
giugno 2014, n. 1301

Art. 21 della L.R. n. 26 del 07/08/2013 ("Misure in favore delle università pugliesi"). Attuazione ed approvazione schema di Convenzione.

L'Assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca e innovazione", condivisa dal Dirigente dell'Ufficio Università e Ricerca, confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che, con l'art. 21 della L.R. n. 26/2013, per favorire il diritto allo studio, riequilibrare l'offerta formativa di qualità sul territorio e limitare il fenomeno della migrazione passiva, è stato disposto lo stanziamento di un contributo straordinario di € 4.300.000,00 in favore delle università pubbliche pugliesi per attività didattica e di ricerca nei territori sensibili di Foggia e Taranto a più limitata offerta didattica;

Rilevato che la Giunta Regionale, acquisite le determinazioni del Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi del 03/12/2013, con Deliberazione n. 2475 del 17/12/2013, ha assegnato il contributo straordinario di cui all'art. 21 della L.R. n. 26/2013, come segue:

- Euro 1.350.000,00 in favore del Politecnico di Bari-sede di Taranto per il mantenimento dei Corsi di Laurea in Ingegneria a Taranto;
- Euro 450.000,00, in favore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento Jonico in Taranto, per il mantenimento dei propri Corsi di Laurea a Taranto;

- Euro 2.500.000,00, in favore del Politecnico di Bari-sede di Foggia e dell'Università degli Studi di Foggia per l'attuazione del corso di Laurea interateneo in Ingegneria a Foggia;

Preso atto, altresì, che la Giunta Regionale, con la medesima Deliberazione, ha autorizzato il Servizio Scuola, Università e Ricerca a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali e successivi, non solo contabili ma anche amministrativi, in base ai progetti scientifici e didattici che saranno presentati dalle università destinatarie del contributo, disponendo l'adozione dei provvedimenti amministrativi conclusivi del procedimento, anche all'esito delle decisioni assunte in proposito dagli organi delle università beneficiarie;

Considerato che:

- a) l'Università degli Studi di Foggia, con nota prot. n. 30299-II/1, ed il Politecnico di Bari, con nota prot. n. 16320, entrambe in data 11/12/2013, hanno comunicato ed assunto l'impegno ad attivare il corso di laurea triennale interateneo in Ingegneria presso la sede di Foggia, suddividendo il contributo regionale in quote paritarie del 50% per ognuna di esse; l'Università degli Studi di Foggia, peraltro, con note n. 5232 del 25/02/2014 e n. 5648 del 28/02/2014, ha anche comunicato che la quota del finanziamento regionale attribuita ad essa sarà utilizzata prevalentemente per garantire il rafforzamento della consistenza quantitativa e qualitativa del corpo docente, ivi compresa la presa di servizio dei docenti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di professore di prima e seconda fascia;
- b) l'Università degli Studi Bari, con nota n. 19370 del 14/03/2014, ha comunicato che il contributo regionale per il mantenimento dei propri Corsi di Laurea a Taranto sarà destinato al reclutamento di tre ricercatori di tipo A, trasmettendo: il progetto del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture", inerente la descrizione dei settori scientifico-disciplinari cui assegnare i tre posti, la Deliberazione della Giunta di Dipartimento del 18/02/2014 e la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27/02/2014;

- c) il Politecnico di Bari, in data 12 febbraio 2014, ha comunicato che il contributo regionale sarà destinato al reclutamento di n. 9 ricercatori a tempo determinato di tipo A, trasmettendo il relativo progetto scientifico-didattico per il mantenimento dei corsi di Laurea in Ingegneria a Taranto;

Preso atto che, per le suesposte tre casistiche di utilizzo del contributo regionale di cui all'art. 21 della L.R. n. 26/2013, gli atenei beneficiari hanno proposto il finanziamento della spesa prevalentemente per personale docente e ricercatori;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 49/2012, le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni che assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Ritenuto, pertanto, dover approvare il relativo schema di Convenzione "Allegato 1" alla presente deliberazione, della quale ne costituisce parte integrante, fermo restando che le risorse già formalmente assegnate con la D.G.R. n. 2475/2013 costituiscono il limite massimo della contribuzione regionale e saranno imputate pro-quota annua dagli atenei beneficiari;

Ritenuto, altresì, dover disporre le opportune misure necessarie in grado di assicurare per tempo l'attuazione della misura regionale;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale in quanto la spesa risulta già impegnata con Atto Dirigenziale n. 279/2013.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4, comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio competente, dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, senza osservazioni da parte del Direttore di Area;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni ivi riportate, che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrante ed essenziale, di:

1. Approvare la relazione dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione che qui si intende integralmente richiamata;
2. Prendere atto ed approvare le misure di attuazione programmate dagli atenei beneficiari in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 21 della L.R. n. 26/2013;
3. Approvare lo schema allegato di Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Autorizzare l'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione alla sottoscrizione della Convenzione di cui al presente provvedimento;
5. Disporre, per consentire la corretta programmazione delle università interessate e la puntuale

attuazione della misura regionale di sostegno stabilita dall'art. 21 della L.R. n. 26/2013, un'anticipazione in acconto delle risorse assegnate con la richiamata D.G.R. n. 2475/2013, fermo restando che l'utilizzo del contributo regionale da parte degli atenei sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura entro e non oltre i sei mesi successivi alla chiusura dell'anno accademico di riferimento;

6. Dare atto che l'erogazione del saldo del contributo regionale avverrà compatibilmente con il programma dei pagamenti della Regione Puglia, osservate le regole di finanza pubblica correlate

alle norme in materia di patto di stabilità, previa acquisizione della relativa documentazione e dei connessi provvedimenti degli organi universitari competenti;

7. Disporre l'invio del presente provvedimento, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca, alle Università beneficiarie del contributo per gli adempimenti di competenza;
8. Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CONVENZIONE

per il finanziamento di spese per il personale
dell'Università degli Studi di _____
(art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 49/2012 – art. 21 L.R. N. 26/2013)

TRA

La **Regione Puglia**, con sede in Bari - Via Capruzzi (CF 80017210727), rappresentata dall'Assessore regionale pro-tempore al Diritto allo Studio e Formazione _____;

E

l'**Università degli Studi di** _____ con sede in _____ - Via _____ (CF _____),
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. _____,

VISTO l'art. 21 della L.R. n. 26 del 07/08/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2475 del 17/12/2013;
VISTA la D.D. n. 279 del 18/12/2013;
VISTO il D. Lgs. n. 49 del 29/03/2012;
VISTO il D.L. n. 95 del 06/07/2012, conv. in Legge n. 135 del 07/08/2012;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 nonché le relative Linee-guida;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010;
VISTO l'articolo 16 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO l'articolo 18, ed in particolare il comma 3, della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO l'articolo 24 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO l'articolo 29 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22/10/2004;
VISTO il Decreto Ministeriale 04/10/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Ministeriale 18/03/2005;
VISTA la Legge n. 210 del 03/07/1998;
VISTO il D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980;
VISTE le vigenti linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università;
VISTO quanto stabilito dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi, nella seduta del 03/12/2013;

Premesso che:

- la Regione Puglia, con l'art. 21 della L.R. n. 26 del 07/08/2013, per favorire il diritto allo studio, riequilibrare l'offerta formativa di qualità sul territorio e limitare il fenomeno della migrazione passiva, ha disposto l'assegnazione di un contributo straordinario in favore delle università pubbliche pugliesi per attività didattica e di ricerca, da svolgersi anche in dipartimenti interateneo di nuova istituzione, individuando e prediligendo i corsi in territori sensibili – Foggia e Taranto – a più limitata offerta didattica;

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha dettato “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, prevedendo, all'articolo 24, innovative forme per il reclutamento di personale di elevata qualificazione nel campo della ricerca da parte dell'Università, quali la figura di ricercatore a tempo determinato;
- l'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 49/2012, prevede che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni che assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010 prevede che gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici, previa stipula di convenzioni;
- che l'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010 prevede che i contratti di ricercatore a tempo determinato possano essere di durata triennale;
- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2475 del 17/12/2013, ha assegnato e ripartito, secondo le indicazioni fornite dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi nella seduta del 03/12/2013, il contributo straordinario stabilito dall'art. 21 della L.R. n. 26/2013;

Visto e premesso quanto sopra, la Regione Puglia e l'Università degli Studi di _____

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse ed i riferimenti a norme statali, regionali ed a provvedimenti della Regione Puglia, anche se, questi ultimi, non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 49/2012, ha per oggetto il sostegno al mantenimento/istituzione/attivazione di corsi di laurea nelle sedi di Foggia/Taranto, anche mediante finanziamento quindicennale di spese per il personale docente ovvero finanziamento triennale di spese per i posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 240/2010 dell'Università degli Studi di _____, in settori scientifico-disciplinari che consentano di ivi supportare l'offerta didattica e rispettare le finalità indicate all'art. 21 della L.R. n. 26 del 07/08/2013, come riportate al successivo art. 3 della presente Convenzione.

2. Il personale docente finanziato, in base a quanto riportato nella presente Convenzione, dovrà svolgere, per almeno 15 (quindici) anni, l'attività didattica e di ricerca esclusivamente presso l'Università degli Studi di _____. Qualora il rapporto di lavoro con la stessa Università dovesse cessare prima del decorso dei 15 anni finanziati, l'Ateneo restituirà alla Regione Puglia le corrispondenti somme accantonate e non utilizzabili per la specifica finalità ovvero, previa intesa

con la Regione stessa, potrà disporre, in maniera analoga e seguendo le prescritte procedure di legge, per il relativo turn over, nei limiti temporali e finanziari di cui alla presente Convenzione.

3. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, finanziati in base a quanto riportato nella presente Convenzione, invece, dovranno svolgere, per almeno 3 (tre) anni, l'attività didattica e di ricerca esclusivamente presso l'Università degli Studi di _____ - sede di Foggia/Taranto. Qualora il rapporto di lavoro con l'Università degli Studi di _____ dovesse cessare prima del decorso dei 3 anni finanziati ovvero non dovesse essere più svolto presso la sede di Foggia/Taranto, l'Ateneo restituirà alla Regione Puglia le corrispondenti somme accantonate e non utilizzabili per la specifica finalità ovvero, previa intesa con la Regione stessa, potrà disporre, in maniera analoga e seguendo le prescritte procedure di legge, per il relativo turn over, nei limiti temporali e finanziari di cui alla presente Convenzione.

Articolo 3

(Finalità)

1. Il finanziamento regionale, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 26/2013, è finalizzato a favorire il diritto allo studio, riequilibrare l'offerta formativa di qualità sul territorio e limitare il fenomeno della migrazione passiva, individuando e prediligendo i corsi universitari aventi sede a Foggia e Taranto, impiegando le risorse assegnate dalla Regione Puglia per assicurarne le misure di attuazione.

2. Per la finalità di cui al comma precedente, l'Università interessata potrà procedere anche alla selezione di docenti e ricercatori a tempo determinato, individuando i settori scientifico-disciplinari più idonei al raggiungimento di tali finalità e, ai sensi del successivo art. 6 della presente Convenzione, espleta le relative procedure selettive e comparative previste dalle norme legislative e regolamentari di settore vigenti, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali. Nel caso in cui dovessero essere selezionati persone che abbiano già una posizione di docenza di ruolo all'interno della stessa Università, la Convenzione finanzia il solo differenziale, limitatamente alla durata stabilita al successivo art. 9.

Articolo 4

(Risorse finanziarie)

1. Il valore complessivo del finanziamento regionale di cui all'articolo 2 è pari a euro _____ (euro *in lettere* _____), al lordo di tutti gli oneri previsti per legge e/o contratto, che costituisce il limite massimo del sostegno regionale riconosciuto per la finalità di cui trattasi.

2. L'Università degli Studi di _____ utilizzerà il finanziamento regionale di cui al comma 1 per il mantenimento a Foggia/Taranto del Corso di Laurea in _____, in stretta aderenza a quanto stabilito dall'art. 21 della L.R. n. 26 del 07/08/2013.

Articolo 5

(Erogazione del finanziamento)

1. Le risorse a carico della Regione Puglia, nel caso di finanziamento quindicennale di spese per il personale docente, saranno trasferite all'ateneo e dovranno essere imputate e utilizzate dall'Università degli Studi di _____ pro-quota, pari a 1/15 per ciascun anno, provvedendo all'accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all'esercizio di erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle quindici annualità.

2. Le risorse a carico della Regione Puglia, nel caso di finanziamento triennale di spese per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 240/2010, saranno trasferite all'ateneo e dovranno essere imputate e utilizzate dall'Università degli Studi di _____ pro-quota, pari a 1/3 per ciascun anno, provvedendo all'accantonamento, in

apposito fondo del bilancio relativo all'esercizio di erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle tre annualità.

3. La Regione potrà procedere all'erogazione delle risorse relative al finanziamento in questione, ivi comprese le spese di cui al comma 1 ovvero al comma 2 del presente articolo, anche in due o più soluzioni qualora i principi di finanza pubblica connessi all'osservanza del patto di stabilità dovessero impedire la liquidazione in unica soluzione. Allo stesso vincolo è subordinata l'erogazione di eventuali acconti necessari all'avvio delle attività didattiche.

Articolo 6

(Adempimenti dell'Università)

1. L'Università, sulla base della propria programmazione triennale che assicura la relativa sostenibilità, provvederà alla copertura dei posti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato nei settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente Convenzione mediante le procedure previste dalle norme di settore vigenti (*artt. 18 - 24, nonché art. 29 della legge n. 240 del 30/12/2010; art.1 della Legge n. 230 del 04/11/2005; art. 2 della Legge n. 210 del 03/07/1998; artt. 4 e 21 del D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980*).

2. L'Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale.

3. L'Università assicura, inoltre, anche nelle procedure di cui al comma 1, il soddisfacimento dell'obiettivo specifico del finanziamento, come riportato all'art. 21 della Legge Regionale n. 26 del 07/08/2013, fornendo puntuale ed esaustiva rendicontazione.

4. L'Università si impegna a dare adeguata pubblicità al mantenimento/istituzione/attivazione dei Corsi di Laurea finanziati con le risorse di cui alla presente Convenzione e fornisce i dati relativi alle tasse ed ai contributi versati dai rispettivi studenti.

5. L'Università fornisce alla Regione Puglia tutta la documentazione relativa all'utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste. E' facoltà della Regione Puglia richiedere ogni ulteriore documentazione, chiarimento e/o rendicontazione, per tutta la durata delle attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 7

(Oneri ammissibili)

1. Le spese ammissibili e da sostenere entro la data di termine della Convenzione sono:

- a) Retribuzione base relativa alla classe di appartenenza;
- b) Indennità Integrativa Speciale;
- c) Assegno Aggiuntivo (assegno di tempo Pieno);
- d) Tredicesima mensilità;
- e) Contributo Tesoro, Contributo Opera Previdenza, Imposta Regionale sulle Attività Produttive, Assegni ad personam;
- f) altre voci fisse normativamente previste e stabilite.

2. Il finanziamento regionale di cui alla presente Convenzione è onnicomprensivo anche di eventuali progressioni di carriera e di futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge. Gli eventuali differenziali, pertanto, legati alle progressioni ed agli adeguamenti menzionati, rimarranno a carico dell'Università; non si darà luogo, in alcun modo, a forme di conguaglio a carico della Regione Puglia.

Articolo 8
(Referente della Convenzione)

1. Il Referente per l'Università degli Studi di _____, per tutta la durata della Convenzione, è il Prof./Dott. _____ che si assume l'obbligo di assicurarne la piena e corretta applicazione.

Articolo 9
(Durata)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 anni nel caso di finanziamento di spese per il personale docente dell'Università degli Studi di _____, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 49/2012 ovvero ha durata di 3 anni nel caso di finanziamento di spese per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente Convenzione cesserà di produrre la propria efficacia e non potrà essere rinnovata.
3. L'Università degli Studi di _____ dovrà comunque portare a conclusione i corsi di studio già avviati e dovrà comunque garantire la conclusione degli studi agli studenti fuori corso.

Articolo 10
(Revoca)

1. In caso di mancato o difforme utilizzo del finanziamento regionale rispetto a quanto approvato e stabilito o in caso di mancato rispetto delle finalità di cui all'art. 21 della L.R. n. 26/2013 o della durata temporale di cui alla presente Convenzione, sarà disposta la revoca del finanziamento con provvedimento della Giunta Regionale.

Articolo 11
(Modifiche)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ed approvate specificamente, in forma scritta, dalle Parti.

Articolo 12
(Conflitto di interessi)

1. Le parti assicurano l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi con i potenziali soggetti destinatari del finanziamento di cui alla presente Convenzione.

Articolo 13
(Clausola compromissoria)

1. Le parti concordano di definire preliminarmente e in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano esclusivamente il foro di Bari quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 14
(Attività di monitoraggio)

1. La Regione Puglia potrà svolgere attività di verifica sul corretto utilizzo del finanziamento, potendo richiedere all'Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e assunzionali, dei contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle certificazioni fiscali e di quant'altro ritenuto necessario.

Articolo 15**(Trattamento dei dati personali)**

1. L'Università e la Regione Puglia dichiarano reciprocamente di essere informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo.

Articolo 16**(Spese)**

1. La presente convenzione viene redatta in triplice copia ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. n. 131/1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese per l'imposta di bollo, ove previsto, sono a carico dell'Università.

Data _____

Firme

Per la Regione Puglia

Per l'Università degli Studi di _____
